

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2271 del 13/05/2019
Oggetto	L.R. N. 7/2004. CONTE ANTONIO E PALLADINO MICHELA. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE TIEPIDO NEL COMUNE DI MARANELLO (MO) AD USO ORTIVO. PROC. MO05T0027.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2240 del 07/05/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	BARBARA VILLANI

Questo giorno tredici MAGGIO 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. N. 7/2004. CONTE ANTONIO E PALLADINO MICHELA. RINNOVO DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL TORRENTE TIEPIDO NEL COMUNE DI MARANELLO (MO) AD USO ORTIVO. PROC. MO05T0027.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna:

- le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);
- le funzioni afferenti ai pareri, al nulla osta idraulico e alla sorveglianza idraulica all'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, all'Agenzia Interregionale Fiume Po AIPO e al Consorzio della Bonifica Burana per quanto riguarda i corsi d'acqua di rispettiva competenza;

Richiamata la determinazione regionale n. 14059 del 03/10/2005, con la quale è stata rilasciata a Conte Antonio la concessione per l'occupazione di terreno demaniale ad uso ortivo per una superficie complessiva di mq. 200, situato in sponda idrografica sinistra del torrente Tiepido, e identificato catastalmente al foglio 14 fronte mappale 216 del comune di Maranello (MO), in località Pozza, proc. MO05T0027, valida fino al 02/12/2011;

Ricevuto in data 11/01/2019 dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena, con nota assunta al protocollo di questo Servizio n. PG/2019/4491, il fascicolo cartaceo della pratica, contenente la domanda di rinnovo della sopracitata concessione, presentata il 22/09/2011 da Conte Antonio, C.F. CNTNTN61A18B801B, e Palladino Michela, C.F. PLLMHL62D50A064A, e il relativo nulla osta idraulico che viene allegato al presente atto;

Dato atto che l'Autorità idraulica, in seguito al sopralluogo effettuato il 28/11/2018, ha rinvenuto nell'area demaniale in oggetto una recinzione perimetrale e un fabbricato amovibile, e ha quindi disposto che i Richiedenti fornissero al Servizio concedente una planimetria integrativa contenente la descrizione e l'ubicazione delle suddette opere;

Acquisita in data 06/05/2019 la suddetta documentazione integrativa, da cui si prende atto delle seguenti informazioni aggiuntive:

- la recinzione perimetrale è costituita da una rete metallica con telo oscurante, lunga complessivamente m 55,37 e con altezza di m 1,10;
- è presente un portone di ingresso largo m 1,20 ed alto m 2,00;
- il manufatto amovibile consiste in una casetta in legno ad uso ricovero attrezzi, avente sezione di mq 6,25;

Considerato che la richiesta è compatibile con le esigenze di conservazione del bene pubblico, di tutela del buon regime e della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione del bacino, come si evince dal suddetto nulla osta idraulico, rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza- - Ambito operativo di Modena;

Verificato che i Richiedenti sono in regola con il pagamento dei canoni per l'uso pregresso dell'area demaniale, relativi alla concessione rilasciata con determinazione regionale n. 14059 del 03/10/2005;

Dato atto, altresì, che Conte Antonio ha versato:

- tutti i canoni, a partire dalla data di scadenza della precedente concessione fino al canone per l'anno 2019 di € 127,89;
- in data 03/05/2019 l'importo di € 125,00 a titolo di adeguamento del deposito cauzionale;

Visti:

- il T.U. sulle opere idrauliche delle diverse categorie 25 luglio 1904 n. 523 ed il R.D. 19 novembre 1921 n. 1688;
- il D. Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 e successive modifiche;
- la Legge 5 gennaio 1994 n. 37;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. ed i., in particolare il capo II “Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- le D.G.R. n. 895/2007, n. 913/2009 e n. 1622/2015;
- l’art. 8 della L.R. n. 2/2015;

Dato atto che:

- il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Barbara Villani, Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena;
- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall’interessato è il Direttore Generale di ARPAE e il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini n.472 a Modena;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella “Informativa per il trattamento dei dati personali”, consultabile presso la segreteria del S.A.C. ARPAE di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, www.arpae.it;

Per quanto precede,

IL DIRIGENTE DETERMINA

- a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, a Conte Antonio, C.F. CNTNTN61A18B801B, ed a Palladino Michela, C.F. PLLMHL62D50A064A, il rinnovo di concessione per l’occupazione di terreno demaniale ad uso ortivo per una superficie complessiva di mq. 200, situato in sponda idrografica sinistra del torrente Tiepido, e identificato catastalmente al foglio 14 fronte mappale 216 del comune di Maranello (MO), in località Pozza, avente una recinzione perimetrale in rete metallica di m 55,37 x 1,10, con un portone di ingresso di m 1,20 x 2,00 e un piccolo manufatto amovibile per il ricovero degli attrezzi con sezione mq 6,25;
- b) di approvare il disciplinare, firmato dal Concessionario in data 06/05/2019 ed allegato come parte integrante del presente atto, contenente gli obblighi e le condizioni da osservare nell’esercizio della concessione;
- c) di disporre che il rinnovo della concessione dovrà sottostare alle condizioni e prescrizioni del suddetto disciplinare e del nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza – Ambito operativo di Modena in data 11/01/2019, protocollo n. PG/2019/4491, allegato al presente atto;
- d) di stabilire che il rinnovo della concessione è assentito fino al 31/12/2023, con l’obbligo della piena osservanza delle Leggi e Regolamenti vigenti o che dovessero essere emanati in materia di polizia idraulica e in materia di tutela dell’Ambiente;
- e) di dare ordine che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita dal Concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;

f) di attestare che l'originale del presente atto e del disciplinare sono conservati presso l'archivio informatico di A.R.P.A.E;

g) di dare atto che gli indennizzi risarcitori, i canoni e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia-Romagna.

Il presente atto viene pubblicato sul sito web di www.arpae.it nella sezione "Amministrazione trasparente".

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni
e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Barbara Villani

(originale firmato digitalmente)

**STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI DI MODENA
DISCIPLINARE DI CONCESSIONE**

Proc. MO05T0027

Concessionari : Conte Antonio, C.F. CNTNTN61A18B801B

Palladino Michela, C.F. PLLMHL62D50A064A

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Rinnovo di concessione per l'occupazione di area demaniale dalla superficie complessiva di 200 mq, ubicata in sponda sinistra del torrente Tiepido e identificata catastalmente al foglio 14 fronte mappale 216 del comune di Maranello (MO), con presenza di una recinzione perimetrale, ad uso ortivo.

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha validità a decorrere dal 03/10/2011, primo giorno seguente la scadenza della precedente concessione, rilasciata con determinazione regionale n. 14059 del 03/10/2005, fino al **31/12/2023**.

ART. 3 – CANONE E DEPOSITO CAUZIONALE

3.1 La L.R. n. 2/2015, all'art. 8 comma 1, stabilisce che, per le concessioni rilasciate in corso d'anno, il canone, con decorrenza dal 31 gennaio, è dovuto in ragione di ratei mensili pari a un dodicesimo per ciascun mese di validità del provvedimento concessorio.

3.2 L'importo dei canoni da corrispondere annualmente è il seguente:

- € 31,25 per l'anno 2011, pari a tre dodicesimi del canone annuo di € 125,00;
- € 125,00 per ciascuna delle annualità 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;
- € 125,13 l'anno 2017;
- € 126,13 per l'anno 2018
- € 127,89 per il 2019

3.3 I Concessionari sono tenuti a pagare ogni anno il canone alla Regione Emilia Romagna, **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento.

3.4 Il canone da corrispondere annualmente deve essere adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

3.5 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, è pari a **€ 250,00**, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 4 della L.R. n. 2/2015.

I Concessionari devono provvedere ad integrare l'importo di € 125,00, versato in data 22/01/2005 per la precedente concessione, rilasciata con determinazione del Servizio tecnico bacini Panaro e destra Secchia – Sede di Modena n. 14059 del 03/10/2005, pagando l'adeguamento di **€ 125,00**, prima del ritiro della presente concessione;

3.6 Alla cessazione definitiva, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte degli ex Concessionari.

3.7 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del TU n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

ART. 4 – OBBLIGHI E PRESCRIZIONI

4.1 I Concessionari sono **costituiti custodi del bene concesso** per tutta la durata della concessione.

4.2 I Concessionari sono tenuti all'osservanza delle prescrizioni dettate dal nulla osta idraulico rilasciato dal Servizio coordinamento programmi speciali e presidi di competenza di Modena in data 11/01/2019 ed assunto agli atti con protocollo n. PG/2019/4491.

4.3 Sono a carico dei Concessionari tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in dipendenza della concessione, siano opportune o necessarie per la salvaguardia del buon regime idraulico del corso d'acqua di che trattasi nella località in oggetto e per la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi per l'incolumità pubblica delle persone (tabellazione, segnaletica, barriere, recinzioni, rimozioni di pericoli ecc.).

4.4 I Concessionari dovranno risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio della concessione e così pure rispondere di ogni danno alle persone e/o animali, lasciando sollevata ed indenne l'Amministrazione concedente da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

4.5 La Struttura concedente non è responsabile per danni di natura idraulica quali falle e cedimenti arginali, né per quelli derivanti da incendio e vegetazione nell'ambito demaniale.

4.6 La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica e di circolazione stradale.

ART. 5 - VARIANTI E CAMBI DI TITOLARITÀ

5.1 Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente disciplinare ne deve essere fatta preventiva domanda alla Struttura concedente.

5.2 In caso di cambio di titolarità della concessione, ne deve essere data tempestiva comunicazione e il sub ingresso potrà essere accordato previa valutazione della domanda documentata, sottoscritta dai Concessionari uscenti e dall'aspirante al subentro.

ART. 6 - RINNOVO, REVOCA E DECADENZA DELLA CONCESSIONE. RINUNCIA.

6.1 La concessione potrà essere rinnovata previa richiesta dell'interessato da inoltrare prima della sua scadenza.

6.2 La concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione concedente, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse.

6.3 Sono cause di decadenza:

- la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o tecniche;
- il mancato pagamento di due anni di annualità;
- la sub concessione a terzi.

6.4 Al termine della concessione o in caso di rinuncia, i Concessionari hanno l'obbligo di ripristinare lo stato dei luoghi, nei modi indicati dall'Agenzia competente. In particolare, dovranno essere rimossi recinzioni e qualsiasi genere di manufatto apportato. Se il ripristino non viene attuato nei termini indicati, l'Agenzia stessa provvederà d'ufficio all'esecuzione in danno degli interessati.

Data 6/5/19

Sottoscritto per accettazione

[Signature]

.....

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.